

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1

Regolamento - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 35 dello Statuto del Comune di Melzo, la costituzione, la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Art. 2

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, istituisce tre Commissioni Consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:

- risorse finanziarie, umane e strumentali ed affari generali;
- programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;
- servizi sociali, culturali, educativi e del tempo libero.

Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.

2. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari, con proposta scritta del Capo gruppo al Presidente del Consiglio, e sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione, che non può comunque essere inferiore al numero dei gruppi costituiti in Consiglio, nonché il numero di voti che ciascun commissario esprime ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza propone, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo Gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione. Il sostituto esprime i voti attribuiti dalla deliberazione consiliare istitutiva della Commissione al commissario sostituito.

5. Ogni gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Nelle votazioni delle Commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consigliare istitutiva della commissione cui è assegnato. La maggioranza semplice è calcolata in riferimento al numero dei voti rappresentati dai consiglieri presenti, mentre la maggioranza assoluta e quelle qualificate sono calcolate in riferimento al numero dei voti complessivamente assegnati alla commissione.

Art. 2-bis Commissione Controllo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.35 dello Statuto comunale la Commissione risorse finanziarie, umane e strumentali ed affari generali svolgerà anche funzioni di controllo.

2. Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti tra i componenti della Commissione con le modalità di cui all'art.3. Il Presidente è designato dai componenti di minoranza e il Vice Presidente dai componenti di maggioranza.

3. Le richieste di controllo devono indicare specificamente quali profili dell'attività della Giunta siano da approfondire. Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze consiliari si fa riferimento, tra quelle relative a scadenze di organismi previsti dallo Statuto, accesso agli atti e tutela della riservatezza, decadenza dei Consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, indennità dei Consiglieri, utilizzo delle strutture e delle risorse dell'Amministrazione per l'attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità di interpellanze ed interrogazioni e mancata risposta alle stesse.

4. Nella prima seduta di trattazione dei singoli temi la Commissione decide a maggioranza sull'ammissibilità delle richieste ai sensi del comma precedente, programma i lavori, individua le attività di competenza e decide quali approfondimenti effettuare. La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento. Sono ammessi documenti di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del consiglio, per la discussione in aula.

Art. 3 Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti assegnati alla commissione. Se dopo tre votazioni nessun componente ha raggiunto tale risultato, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti alla terza votazione. In tale votazione di ballottaggio è eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il consigliere più anziano di età.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio ed al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco rendono note le nomine e le designazioni predette rispettivamente al Consiglio Comunale e alla Giunta.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Ai componenti della Commissione è consegnata, di norma entro gli stessi termini, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

8. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire tramite fax o e-mail, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al comma 1 e la prova dell'avvenuta consegna è costituita dal rapporto di trasmissione del fax o dalla stampa della e-mail contenente l'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere.

Art. 4

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti tanti componenti rappresentanti la maggioranza dei voti assegnati alla commissione. Decorso mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che sia stato raggiunto il prescritto quorum, le sedute della Commissione sono valide purché sia rappresentato almeno un terzo dei voti assegnati alla Commissione. Ove accerti la mancanza del numero legale, anche su richiesta, il Presidente può sospendere la seduta per non più di un'ora oppure toglierla. Ai consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge. Il Consigliere che non partecipa ad una seduta si considera egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati ai fini della

discussione in Consiglio Comunale. La presenza dei rappresentanti della metà più uno dei gruppi consiliari rende comunque valida la seduta.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi su persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

3. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno due giorni prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

5. Il Presidente può richiedere, con domanda motivata indirizzata al Sindaco, la partecipazione di funzionari comunali ed amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti alle sedute delle Commissioni.

6. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti. Ciascuna commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra commissione. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi presidenti. Ciascuna commissione può nominare nel proprio seno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla commissione stessa in seduta plenaria.

Art. 5 **Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione. In particolare, le Commissioni, fatte salve le competenze degli altri organi, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Ciascuna Commissione permanente esamina, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che il Sindaco o la Giunta ritengono di portare alla discussione in Consiglio Comunale. In tali casi, la proposta di deliberazione e la correlativa documentazione è sottoposta all'esame della commissione almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale detta proposta sarà discussa.

3. Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere alla Giunta comunale di trattare specifici argomenti, secondo i modi ed i termini stabiliti dalla Giunta.

4. Ciascuna Commissione, a maggioranza dei due terzi dei voti assegnati, può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale su specifici argomenti.

5. Il Consiglio Comunale può affidare alle commissioni compiti di indagine e di studio, nonché di esame e di risposta a petizioni, stabilendo il termine entro il quale la Commissione deve provvedere.

6. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art. 42 del d. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, può affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima, stabilendo il termine entro il quale la commissione deve provvedere. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.

7. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della Commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione.

8. Le proposte di deliberazione delle Commissioni sono trasmesse, con la correlativa documentazione, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, il quale provvede ad assegnare le stesse agli uffici comunali competenti per l'istruttoria, i cui esiti sono comunicati, nei termini prescritti dal regolamento sul procedimento amministrativo e, in mancanza, entro 30 giorni, alla Commissione. Tale disposizione non si applica alle proposte derivanti dall'esercizio delle funzioni redigenti di cui al comma 6 o comunque non implicanti attività istruttoria ulteriore, che sono trasmesse al Presidente del Consiglio ed al Sindaco almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale saranno trattate.

Art. 6

Segreteria delle Commissioni

Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Generale del Comune o suo delegato scelto fra i dipendenti comunali di adeguato livello. Le riunioni delle predette Commissioni vengono convocate negli orari compresi tra le ore 18.00 e le ore 21.00 – salvo diverse esigenze da concordare con i componenti la Commissione.

2. Il Segretario della Commissione si avvale degli uffici comunali competenti per lo svolgimento della propria funzione. Il Segretario della Commissione cura il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, nonché la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario e depositato con gli atti dell'adunanza, in conformità al 4° comma dell'art. 4. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capi Gruppo, ai Consiglieri ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai

responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.

4. Nel verbale di cui al comma 2 vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, e sommario riassunto di quanto espresso, oggetto ed esito delle votazioni.

5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati su nastro magnetico conservato agli atti del Comune. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere al Presidente che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale. , purché il relativo testo sia fatto pervenire per iscritto al Segretario prima della sua lettura alla Commissione o testualmente dettato al Segretario nel corso della seduta. Il Consigliere può richiedere la trasposizione dattilografica del proprio intervento registrato, dandone comunicazione motivata, per iscritto, al Segretario Comunale.

Art. 7

Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni

1. Le convocazioni delle Commissioni saranno rese pubbliche con affissione all'Albo Pretorio e comunicazione ai Consiglieri Comunali.

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 8

Commissione d'indagine

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Difensore Civico o dal Collegio dei Garanti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, può costituire, nel suo interno, commissioni d'indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai dipendenti comunali e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal Segretario Comunale salvo casi di incompatibilità, nel qual caso viene sostituito dal Vice Segretario o da altro funzionario incaricato dal coordinatore.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'indagine che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 4° comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito dal Consiglio Comunale stesso.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 9 **Commissioni di studio**

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti, o a Commissioni appositamente costituite con gli stessi criteri e modalità delle Commissioni permanenti, incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione di incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.